

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 397/2014 DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2014

che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 267/2012.
- (2) Con sentenza del 12 novembre 2013 nella causa T-552/12 ⁽²⁾, il Tribunale dell'Unione europea ha annullato il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio ⁽³⁾ laddove inseriva North Drilling Company (NDC) nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012.
- (3) È opportuno inserire nuovamente North Drilling Company (NDC) nell'elenco delle persone e entità soggette a misure restrittive, sulla base di nuove motivazioni.
- (4) Un'entità dovrebbe essere cancellata dall'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012.
- (5) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 12 novembre 2013 nella causa T-552/12 *North Drilling Co. v Council*, non ancora inserita nella Raccolta.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 riguardante misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 282 del 16.10.2012, pag. 16).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2014

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS

ALLEGATO

- I. L'entità indicata in appresso è inserita nell'elenco riportato nella parte I, sezione B (entità) dell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
118.	North Drilling Company (NDC)	N. 8 35th St. Alvand St. Argentine Sq. Tehran Iran Tel. + 98 21887850838	North Drilling fornisce sostegno finanziario al governo dell'Iran essendo indirettamente posseduta dalla Mostazafan Foundation, importante ente parastatale iraniano controllato dal governo dell'Iran. North Drilling è un'importante entità del settore energetico che costituisce una notevole fonte di reddito per il governo iraniano. Inoltre, North Drilling ha importato attrezzature essenziali per l'industria petrolifera e del gas, inclusi beni soggetti a divieto. Pertanto, North Drilling fornisce sostegno ad attività nucleari dell'Iran sensibili in termini di proliferazione.	23.4.2014

- II. L'entità elencata in appresso, e la relativa voce, è cancellata dall'elenco riportato nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012.

Safa Nicu a.k.a. «Safa Nicu Sepahan», «Safanco Company», «Safa Nicu Afghanistan Company», «Safa Al Noor Company» e «Safa Nicu Ltd Company».